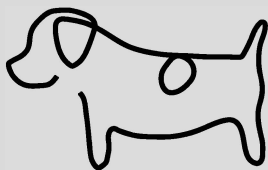


ING. LAURA BOLDI

VIA G. ROSA N°5
25050 - PASSIRANO (BS)
ORDINE INGG. BS N°3285



boldilaura@gmail.com
Tel/Fax 030/6850570

COMUNE DI ORZINUOVI
PROVINCIA DI BRESCIA

ELABORATI DI PROGETTO

oggetto: PIANO CIMITERIALE COMUNE DI ORZINUOVI

elaborato testuale

cod.: **PC3**

oggetto: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

data: aprile 2024

note:

Firma

1. DISPOSIZIONI GENERALI	4
1.1 Ambito di applicazione del piano cimiteriale	4
1.2 Validità del piano cimiteriale e tempi di attuazione.....	4
1.3 Attuazione del Piano Cimiteriale	4
2. USI DEL SUOLO - ATTIVITA' E FUNZIONI	5
2.1 Tipologie di sepoltura e tipologie di costruzione	5
2.2 Campi di inumazione: fosse.....	5
2.3 Tumulazione	6
2.4 Gallerie cimiteriali.....	6
2.5 Tombe di famiglia	7
2.6 Aree da destinare a famiglie o collettività diverse da quelle cristiane.....	7
2.7 Aree per la sepoltura di animali d'affezione.	8
2.8 Direttive per l'arredo cimiteriale.....	8
2.8.1 Lapidi per Loculi di Punta	8
2.8.2 Lapidi per Loculi di fascia	8
2.8.3 Cippi e tumuli per adulti	9
2.8.4 Cippi e tumuli per bambini	9
2.8.5 Norme di carattere generale	9
3. ATTREZZATURE E SERVIZI	10
3.1 Ingressi e recinzioni	10
3.2 Locale portineria / ufficio	10
3.3 Percorsi	10
3.4 Camera Mortuaria e deposito di osservazione	10
3.5 Sala autopsie.....	11
3.6 Servizi igienici	11
3.7 Parcheggi	11
3.8 Sottoservizi	11

3.9 Rifiuti cimiteriali.....	12
4. CONCESSIONI E TITOLI EDILIZI	13
4.1 Durata e rilascio delle concessioni	13
4.2 Titoli edilizi.....	13
5. Disposizioni finali	14

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Ambito di applicazione del piano cimiteriale

Il Piano cimiteriale disciplina la gestione del patrimonio immobiliare dei cimiteri esistenti e delle trasformazioni nel sistema cimiteriale del Comune.

Le indicazioni in esso contenute fanno riferimento sia al **Regolamento Comunale dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria approvato con DCC n.111 del 18/12/2006 e in seguito modificato con DCC n.11 del 22/02/2010, DCC n.61 del 31/10/2011, DCC n.58 del 21/12/2013 e DCC n.18 del 10/04/2019** e DCC n.8 del 04/03/2024 (successivamente abbreviato con "Reg.P.M.") che all'esistente conformazione e organizzazione del plesso cimiteriale del Comune medesimo.

1.2 Validità del piano cimiteriale e tempi di attuazione

Il presente piano definisce la programmazione degli spazi cimiteriali del Comune al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi alla sua approvazione. Deve essere revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni significative degli elementi presi in esame, o a seguito di eventuali nuove disposizioni nazionali, o regionali o varianti o revisioni che ne modifichino la scadenza e/o i contenuti.

Della sua approvazione è competente il Consiglio Comunale che lo potrà modificare qualora lo ritenesse necessario.

1.3 Attuazione del Piano Cimiteriale

Il presente piano propone delle progettualità e ambiti di intervento.

Fermo restando il vincolo di attuare nel tempo quanto programmato nel presente piano è ammesso per l'amministrazione, nelle successive fasi attuative, la diversa ubicazione o modificazione dei singoli interventi programmati in alternativa a quelli proposti, così come l'attuazione di interventi non programmati. Tali azioni sono assentibili purché gli effetti non costituiscano "alterazione dei contenuti o dei presupposti fondativi del Piano stesso" soprattutto in materia di dimensionamento o di dotazioni cogenti.

L'attuazione di opere non previste dal Piano Cimiteriale o condotte difformemente rispetto alle prescrizioni dello stesso sono soggette ad una Verifica di Compatibilità rispetto ai "contenuti e presupposti fondativi del Piano stesso". Con parere motivato della Giunta comunale sarà pertanto possibile approvare progetti, all'interno del perimetro cimiteriale, non previsti o diversi da quelli indicati dal Piano Cimiteriale purché le finalità non contrastino con i presupposti fondativi del Piano stesso.

Nella successiva revisione del Piano si provvederà all'aggiornamento degli elaborati, allineandoli alle succitate decisioni intraprese dalla Giunta comunale.

Rimane prescritto che la precedenza, in fase di programmazione degli interventi, è volta al soddisfacimento delle emergenze di primaria importanza, pur non essendo esclusa in via eccezionale l'attuazione, a diverso titolo, di opere comunque programmate.

2. USI DEL SUOLO - ATTIVITA' E FUNZIONI

2.1 Tipologie di sepoltura e tipologie di costruzione

Le possibili tipologie di sepoltura sono tre:

- ∞ per inumazione
- ∞ per tumulazione
- ∞ per cremazione.

L'inumazione è la collocazione della salma, racchiusa in apposito feretro di solo legno, nella terra nuda. L'inumazione viene effettuata in apposite aree deputate chiamate campi di inumazione.

La tumulazione consiste nell'alloggiamento e custodia entro un vano chiuso su tutti i lati, interrato o in elevazione di feretri, racchiusi in una duplice cassa (una di legno, l'altra di metallo ed ermeticamente sigillata). Possono essere tumulati anche i contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

La cremazione o incinerazione o ignizione è la riduzione in cenere di una salma, ossa o resti mortali assimilabili o di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. La cremazione avviene tramite combustione in apposito forno "crematorio".

Le disposizioni e precisazioni sanitarie, oltre che nel Reg.P.M. Comunale, sono contenute nella normativa nazionale e regionale illustrata in relazione tecnica. Le tipologie di sepoltura, oltre che per quanto detto, possono essere catalogate anche in base ad altri aspetti quali:

- il soggetto che realizza il manufatto edilizio (il Comune o il Concessionario);
- la posizione della sepoltura rispetto al terreno (in elevazione e interrata o parzialmente interrata);
- la durata e il tipo di concessione (concessioni gratuite, a pagamento, per loculi, per tombe di famiglia, ecc.);
- il sistema costruttivo.

Gli elaborati cartografici rappresentano graficamente le caratteristiche delle varie tipologie, presenti presso la struttura cimiteriale del comune.

2.2 Campi di inumazione: fosse

L'uso a fosse è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del Piano Cimiteriale, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., del r.r. 4/2022 e s.m.i. e delle indicazioni di cui alla componente geologica ovvero in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

All'interno dell'uso a fosse è consentita la realizzazione di inumazioni comuni o distinte. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica (tenendo la previsione più cautelativa di cui al DPR 285/1990).

Le fosse per l'inumazione si possono distinguono tra quelle destinate ai cadaveri di persone di età superiore a 10 anni ("per adulti") o inferiore (dette "per bambini").

Quelle per cadaveri di adulti devono avere inderogabilmente le seguenti caratteristiche:

- ∞ una profondità compresa fra m 1.50 e m 2,00;
- ∞ Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80;
- ∞ Le fosse devono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 per ogni lato.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini devono avere inderogabilmente le seguenti caratteristiche:

- ∞ una profondità compresa fra m 1.00 e m 1.50;
- ∞ nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m 1.50 e la larghezza di m 0,50;
- ∞ Le fosse devono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 per ogni lato.

Per ogni campo di inumazione deve essere prevista l'installazione di fontanelle e cassonetti per la raccolta dei fiori. I caratteri materici e morfologici dei singoli manufatti, nonché le caratteristiche delle epigrafi, monumenti e ornamenti, cippi, devono rispettare le prescrizioni e le disposizioni di dettaglio di cui al successivo paragrafo 2.8.

2.3 Tumulazione

L'edificazione di tumuli può essere di iniziativa pubblica oppure privata ma limitatamente negli spazi previsti dal presente Piano e volta alla sola realizzazione di tumuli aggregati in tombe di famiglia del tipo fuori terra o interrato.

I tumuli, in funzione delle loro caratteristiche costruttive e dimensionali, possono accogliere:

- Loculi nel caso riguardi la sepoltura di salme contenute in feretri;
- Ossari nel caso riguardi la sepoltura di ossa contenute in cassette;
- Cinerari nel caso riguardi la sepoltura ceneri contenute in urne cinerarie.

La costruzione è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo. Quando trattasi di iniziativa pubblica la realizzazione è subordinata ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche.

Il tutto previa acquisizione dei necessari pareri previsti dalla normativa vigente.

I tumuli possono essere a più piani sovrapposti e affiancati. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno e possedere le caratteristiche di cui al D.P.R. 285/90 art.76. Ogni sepoltura a sistema di tumulazione, come prevede il D.P.R. 285/90 e la circ. espl. del 24/06/1993, n°24, nonché del R.R.4/2022, dovrà inderogabilmente avere dimensioni minime al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di:

- ∞ LOCULO:
 - 2,25 m per la lunghezza;
 - 0,75 m per la larghezza;
 - 0,70 m di altezza;
- ∞ OSSARIETTI:
 - 0,70 m per la lunghezza;
 - 0,30 m per la larghezza;
 - 0,30 m di altezza;
- ∞ NICCHIE CINERARIE:
 - 0,40 m per la lunghezza;
 - 0,40 m per la larghezza;
 - 0,40 m di altezza

Le misure sono da intendersi al netto anche dello spazio necessario per la chiusura del tumulo (ovvero per i loculi), da realizzarsi con mattoni pieni a una testa intonacati nella parte esterna, oppure con lastra in C.A. vibrato sigillata con cemento ad espansione o altro sistema che garantisca i requisiti di cui sopra.

È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro (vedi p.to 13.3 circ. espl. del 24/06/1993, n°24), mentre all'interno un loculo è obbligatoria la collocazione di un unico feretro (vedi art.76 p.to 1 DPR 285/90).

I caratteri materici e morfologici dei singoli manufatti, nonché le caratteristiche delle epigrafi, monumenti e ornamenti devono rispettare le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria e le disposizioni specifiche di cui al successivo punto 2.8.

L'individuazione dell'area di pertinenza di ogni tomba, secondo una griglia, sarà effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale

La realizzazione degli interventi edilizi da parte dei privati dovrà attenersi alle seguenti indicazioni tipologiche e di scelta dei materiali in modo da avere uniformità all'interno del Cimitero:

- La collocazione di lapidi o piccoli monumenti sulle fosse di inumazione dovrà avvenire all'interno di un'area dedicata della dimensione di mt. 1,50 di lunghezza e mt. 0,65 di larghezza;
- Tra le aree di inumazione deve essere rispettata, in testata, una distanza di circa mt. 2.00 tale da permettere la posa del feretro, e sui fianchi una distanza di circa mt. 0,50 che fungerà da vialetto interno;
- Il monumento/lapide della tomba non potrà superare l'altezza di mt. 1,20 dalla quota 0,00 dei vialetti esterni;

2.4 Gallerie cimiteriali

L'edificazione di gallerie è di iniziativa pubblica. La realizzazione è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo ed ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche.

I progetti sono soggetti all'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente nonché nel rispetto dei vincoli monumentali (vincolo "ope legis") e/o paesaggistici (se ricadenti entro territorio soggetto a tutela paesaggistica), ovvero nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 42/2004 e smi.

Ogni galleria è costituita da una serie, ordinata per righe e colonne, di loculi adiacenti che possono essere disposti di fascia o di testa (punta).

La disposizione di fascia o di testa si distingue dalla disposizione del feretro: nella soluzione di fascia risulta con il lato lungo disposto sul prospetto principale mentre nella soluzione di testa (punta) sul prospetto è visibile il lato corto.

Le gallerie sono realizzate generalmente per il contenimento di loculi per feretri e possono disporre di cellette per resti ossei o nicchie per urne cinerarie (solitamente collocate nelle righe sommitali), o, altrimenti, essere realizzate esclusivamente per il contenimento di cellette ossario o urne cinerarie.

I depositi possono inoltre essere organizzati e aggregati per costituire tombe di famiglia.

Le tavole progettuali rappresentano graficamente le caratteristiche delle varie tipologie, presenti presso le strutture cimiteriali del comune.

2.5 Tombe di famiglia

Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree/immobili a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. Le tombe di famiglia (dette anche "cappelle" o "a chiesetta" o "edicole funerarie") si caratterizzano per essere costituite da un manufatto fuori terra appositamente strutturato.

Dispongono di uno spazio interno chiuso privato accessibile ai visitatori e sul quale prospettano le sepolture generalmente disposte di fascia. Più tombe di famiglia possono essere affiancate ed allineate lungo un antistante porticato a formare una galleria.

Le tombe di famiglia "a sarcofago" si sviluppano invece principalmente sotto il livello di campagna, presentando esteriormente la sola parte monumentale/commemorativa a occultare l'accesso e la sottostante struttura. Sono generalmente costituite da due o una fila di loculi sovrapposti che prospettano su un vano centrale libero ("vestibolo") che è accessibile, tramite apposita botola superiore, solo agli operatori per la movimentazione dei feretri.

La costruzione delle tombe di famiglia è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo. Quando trattasi di iniziativa pubblica la realizzazione è subordinata ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche. Il tutto previa acquisizione dei necessari pareri previsti dalla normativa vigente.

Il comune potrà altresì concedere in concessione spazi per la realizzazione delle tombe di famiglia ad opera dei privati, il tutto previa acquisizione di tutti i titoli edilizi ed autorizzazioni necessarie ai sensi di legge.

Al loro interno possono contenere loculi per salme, cellette per ossari e nicchie cinerarie. Deroghe per motivazioni artistiche di natura architettonica sono ammesse previo parere degli organi preposti. Tali deroghe non costituiscono variante al Piano.

Il comune può altresì concedere "tombe giardino" a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.

L'individuazione dell'area di pertinenza di ogni tomba, secondo una griglia, sarà effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale

La realizzazione degli interventi edilizi da parte dei privati dovrà attenersi alle seguenti indicazioni tipologiche e di scelta dei materiali in modo da avere uniformità all'interno del Cimitero:

- L'area di pertinenza di ogni tomba di famiglia sarà individuata, all'interno del campo relativo, da una griglia redatta dal competente Ufficio Tecnico Comunale. Tale griglia individuerà anche i vialetti interni, la cui larghezza sarà di circa mt. 0,50 e la cui area di sedime non dovrà in alcun modo essere occupata dal manufatto della tomba;
- Il monumento delle tombe non potrà avere una altezza superiore a mt. 1,85 dalla quota 0,00 dei vialetti esterni;

2.6 Aree da destinare a famiglie o collettività diverse da quelle cristiane

Aree da destinare a famiglie o collettività diverse da quelle cristiane, che prevedano sistemi di sepoltura diversi rispetto a quelli praticati e previsti da questo Piano.

Il sistema cimiteriale, sviluppatosi da una matrice compositiva di radice Cristiana, accoglie oggi salme e resti di persone che provengono da ogni credo religioso, senza alcuna discriminazione a condizione che vengano rispettati i sistemi di sepoltura previsti dal presente strumento attuativo e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Ogni modificazione o nuovo sistema di sepoltura è ammissibile, previa convenzione con l'Ente limitatamente agli spazi previsti dal Piano Cimiteriale (se non già diversamente attuati) e fermo restando le limitazioni normative igienico sanitarie da verificarsi in sede di convenzione.

Ad oggi non sono pervenute all'Ente ulteriori richieste di aree e spazi da destinare a famiglie o collettività diverse.

2.7 Aree per la sepoltura di animali d'affezione.

Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione; ad oggi non sono pervenute richieste significative in tal senso; pertanto, il Piano non individua aree appositamente destinate a tale funzione.

Si rileva tuttavia che l'art.29 del RR 4/22 introduce alcune novità. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali ma sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri. Con regolamento comunale sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione delle ceneri, fermo restando il divieto di promiscuità con quelle umane.

Pertanto, pur senza individuare all'interno del cimitero un'area specificatamente destinata a tale sepoltura, l'amministrazione comunale ha la facoltà di regolamentare la possibilità che le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto.

2.8 Direttive per l'arredo cimiteriale.

2.8.1 Lapidi per Loculi di Punta

Direttive:

- ∞ Carattere ammesso: romano
- ∞ Formato fotografia: 9 cm *12 cm (rettangolare o ovale)
- ∞ Materiale Lapide: marmo di Carrara di colore bianco
- ∞ Epigrafe: non potrà superare le 4 righe, compreso il nome dell'autore, aventi lunghezza non superiore ai 35 cm
- ∞ Ornamentazioni: gli accessori dovranno essere di bronzo di colore naturale e non dovranno avere dimensioni superiori a cm 30 di lunghezza e i cm 12 di sporgenza e cm 30 di altezza. I porta lumini non dovranno superare i cm 15 di lunghezza e i cm 12 di sporgenza. Eventuali altri simboli religiosi incisi o in bassorilievo, etc, sono da considerarsi sempre come oggetto d'arredo. Non potranno comunque superare una superficie compresa in cm 30x20. Gli oggetti di arredo applicati o incisi non dovranno essere superiori a 4 compresa la foto.

2.8.2 Lapidi per Loculi di fascia

Direttive:

- ∞ Carattere ammesso: romano

- ∞ Formato fotografia: 10 cm *15 cm (rettangolare o ovale)
- ∞ Materiale Lapide: marmo di Carrara di colore bianco
- ∞ Epigrafe: non potrà superare le 4 righe, compreso il nome dell'autore, aventi lunghezza massima di 60 cm
- ∞ Ornamentazioni: gli accessori dovranno essere di bronzo di colore naturale e non dovranno avere dimensioni superiori a cm 40 di lunghezza e i cm 15 di sporgenza e cm 30 di altezza. I porta-lumini non dovranno superare i cm 20 di lunghezza e i cm 15 di sporgenza. Eventuali altri simboli religiosi incisi o in bassorilievo, etc, sono da considerarsi sempre come oggetto d'arredo. Non potranno comunque superare una superficie compresa in cm 40x60. Gli oggetti di arredo applicati o incisi non dovranno essere superiori a 4 compresa la foto.

2.8.3 Cippi e tumuli per adulti

Direttive:

- ∞ Carattere ammesso: romano
- ∞ Materiale Lapide: marmo di Carrara di colore bianco
- ∞ Dimensioni:
 - CIPPO: 90 cm di altezza, 50 cm larghezza e 8 cm di spessore
 - TUMULO: 120 cm di lunghezza, 50 cm larghezza e 10 cm di altezza
- ∞ Epigrafe: non potrà superare le 4 righe, compreso il nome dell'autore, aventi lunghezza massima di 30 cm
- ∞ Ornamentazioni applicate: eventuali vaschette posizionate sul cippo non dovranno avere dimensioni superiori a cm 25 di lunghezza e i cm 12 di sporgenza. Sul tumulo potranno essere applicate un massimo di 2 ornamentazioni che comunque non dovranno avere un'altezza superiore ai 30 cm

2.8.4 Cippi e tumuli per bambini

Direttive:

- ∞ Carattere ammesso: romano
- ∞ Materiale Lapide: marmo di Carrara di colore bianco
- ∞ Dimensioni:
 - CIPPO: 60 cm di altezza, 40 cm larghezza e 6 cm di spessore
 - TUMULO: 70 cm di lunghezza, 40 cm larghezza e 10 cm di altezza
- ∞ Epigrafe: non potrà superare le 4 righe, compreso il nome dell'autore, aventi lunghezza massima di 30 cm
- ∞ Ornamentazioni applicate: eventuali vaschette posizionate sul cippo non dovranno avere dimensioni superiori a cm 20 di lunghezza e i cm 12 di sporgenza. Sul tumulo potranno essere applicate un massimo di 2 ornamentazioni che comunque non dovranno avere un'altezza superiore ai 25 cm

2.8.5 Norme di carattere generale

È obbligatoria l'iscrizione del nome di battesimo risultante dallo stato anagrafico, gli eventuali diminutivi, soprannomi, etc, potranno essere posti tra parentesi e posizionati sotto il nome e cognome dello stato anagrafico. Su lapidi e loculi gli oggetti di arredo applicati o incisi non dovranno essere superiori a 4 compresa la foto.

Soluzioni che non rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 2.8, verranno valutate dall'Ufficio Tecnico nell'ambito del procedimento autorizzativo.

3. ATTREZZATURE E SERVIZI

La vigente normativa impone un serie di dotazioni e attrezzature obbligatorie. Nei seguenti articoli sono specificate le caratteristiche di ognuna di esse. Inoltre, sono riportate anche altre attrezzature non obbligatorie ma indispensabili ad un corretto funzionamento e fruizione del sistema cimiteriale. Esse sono in parte citate nella normativa (ma senza che questa imponga la loro presenza) e in parte conseguenti alle necessità di un corretto e razionale utilizzo della struttura stessa.

3.1 Ingressi e recinzioni

Le strutture cimiteriali di Orzinuovi sono appositamente delimitate e recintate.

Ogni struttura presenta un unico accesso che svolge la duplice funzione di accesso per il pubblico che accesso di servizio.

L'ingresso del cimitero di Orzinuovi risulta carrabile mentre gli ingressi dei cimiteri di Coniolo, Barco, Ovanengo e Pudiano non sono carrabili, tuttavia, è possibile trasportare la salma nelle immediate vicinanze del punto di accesso in quanto sono disponibili aree idonee al parcheggio dei mezzi nelle aree limitrofe gli ingressi.

3.2 Locale portineria / ufficio

L'articolo 52 del D.P.R. 285/9028 prescrive che tutti i cimiteri abbiano un servizio di custodia, cioè un responsabile che tenga aggiornati, secondo i disposti di legge, i registri e le autorizzazioni, che riceva le salme, e che sia in grado di fornire informazioni a riguardo agli interessati.

È opportuno che il servizio di custodia abbia un apposito ufficio collocato all'interno del camposanto o in altro luogo idoneo.

Il servizio di custodia delle strutture cimiteriali comunali è gestito all'interno degli uffici della sede comunale, pur avendo personale operaio costantemente in loco per le ordinarie funzioni, oltre che il personale che, a chiamato, ha in appalto i servizi cimiteriali.

3.3 Percorsi

Come da disposti normativi in materia di superamento delle barriere architettoniche (in particolare Legge 13/'89 e L.R.6/'89) devono essere resi accessibili tutti i servizi accessori ed i locali di uso pubblico: cappella di preghiera, i servizi igienici e il locale del custode.

In particolare:

- I Percorsi interni al cimitero necessari a raggiungere i servizi ed i locali sopra descritti devono avere un andamento quanto più possibile lineare ed evitare salti di quota. Il dimensionamento e la sezione dei percorsi esistenti rispondono alla normativa vigente in materia;
- I Percorsi esterni al cimitero. Al fine di agevolare l'accesso al cimitero dell'utenza con problemi motori, è prevista la presenza di parcheggi riservati adiacenti all'accesso principale.

Il superamento, lungo i percorsi sopracitati e all'interno del cimitero, di dislivelli è garantito dalla presenza di rampe a norma eseguite con materiale antisdrucchiabile.

3.4 Camera Mortuaria e deposito di osservazione

La camera mortuaria o Deposito mortuario è il luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

A livello comunale è necessario dotarsi di almeno una camera mortuaria. Tale requisito è soddisfatto dalla presenza di tale struttura all'interno del cimitero principale di Orzinuovi. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile. È inoltre garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

Il deposito o camera mortuaria deve rispettare le prescrizioni di cui all'art.65 del DPR 285/90. Deve essere dimensionato ed attrezzato per ricevere più feretri. Annesso o in prossimità deve essere collocato un locale servizi igienici dotato di spogliatoi ad uso del personale addetto.

Il DPR 285/90 afferma inoltre che "I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) Morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) Morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) Ignoto, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento."

Quindi il locale o deposito di osservazione risulta essere obbligatorio all'interno del territorio comunale mentre la collocazione può anche essere diversa dal cimitero. Nel caso in cui il cimitero non disponga al suo interno di locale di osservazione (in quanto quest'ultimo è obbligatorio ma può essere collocato in altro luogo entro il territorio comunale), il Deposito Mortuario deve svolgere e rispondere ai requisiti di entrambe le funzioni (Deposito e Osservazione).

La camera mortuaria è accessibile ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R. 503/96 e s.m.i.).

3.5 Sala autopsie

La Sala Autopsie come precisato dall'art.66 del D.P.R. 285/9032 deve rispettare i medesimi requisiti stabiliti per il deposito mortuario. La normativa prevede che ogni cimitero debba dotarsi di Sala Autopsie ma permette comunque deroghe, da parte dell'autorità Sanitaria.

Tali deroghe permettono, attraverso apposita convenzione o accordo con altra struttura o ente che disponga di tale attrezzatura, di individuare la Sala Autopsie al di fuori del Cimitero e del territorio comunale.

3.6 Servizi igienici

Ogni cimitero deve essere dotato di servizi igienici il cui utilizzo sia possibilmente distinto in funzione dell'uso previsto: per i visitatori o per gli addetti.

Si precisa che i servizi per i visitatori devono rispondere ai requisiti di accessibilità ai disabili, di cui alla normativa nazionale e regionale.

Deposito, ufficio, magazzino: all'interno dei cimiteri sono ubicati locali ad uso deposito/ufficio/magazzino a servizio del personale.

3.7 Parcheggi

L'area esterna al cimitero utilizzabile per parcheggio è individuata nelle tavole del Piano Cimiteriale. All'interno dell'area a parcheggio sono individuati almeno 1 posteggio riservato ai portatori di handicap ogni 50 posti auto, come previsto dalla legge n. 13/1989 e dal D.M. 236/89.

All'interno dei parcheggi o della struttura cimiteriale devono essere individuate le aree destinate al parcheggio dei cicli.

3.8 Sottoservizi

Per attrezzature impiantistiche si intende il complesso delle reti delle quali deve essere dotato il cimitero, e precisamente:

- a) punti di approvvigionamento acqua;
 - b) impianto idraulico;
 - b) impianto di illuminazione;
 - c) impianto acque meteoriche e impianto fognario;
- oltre ad eventuale impianto di sicurezza (videosorveglianza e sistemi di allarme) del quale attualmente il cimitero non è dotato.

Sono consentiti tutti gli interventi necessari alla messa a norma e al miglioramento degli impianti esistenti e alla realizzazione o integrazione di quelli carenti o mancanti con particolare attenzione allo smaltimento delle acque bianche e nere.

3.9 Rifiuti cimiteriali

In riferimento al sotto riportato art. 2 comma 1, lettere e) ed f) del D.P.R. n.254/2003, i rifiuti cimiteriali sono divisibili in due gruppi:

- "lettera e) D.P.R. n.254/2003: rifiuti da esumazione ed estumulazione: (costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione):
 1. assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura
 2. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa
 3. (ad esempio maniglie)
 4. avanzi di indumenti, imbottiture e similari
 5. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
 6. resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo)".
- "lettera f) D.P.R. n.254/2003: rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
 1. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 2. altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione".

Ai sensi di Legge (art. 184, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006) i suddetti rifiuti sono entrambi classificati come urbani.

Si precisa che i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e gestiti secondo le procedure illustrate nell'art. 12 del D.P.R. n. 254/2003. Sempre nello stesso articolo si precisa che per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto di detti rifiuti è ammesso il loro deposito in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali sono, invece, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

4. CONCESSIONI E TITOLI EDILIZI

4.1 Durata e rilascio delle concessioni

Ai sensi del Regolamento Comunale dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria approvato con DCC n.111 del 18/12/2006 e in seguito modificato con DCC n.11 del 22/02/2010, DCC n.61 del 31/10/2011, DCC n.58 del 21/12/2013, DCC n.18 del 10/04/2019 e DCC n.8 del 04/03/2024 le concessioni sono a tempo determinato.

La durata delle concessioni e le eventuali modalità di rinnovo sono fissate, per ogni tipologia di sepoltura, dal sopra citato regolamento di polizia mortuaria.

Le tariffe sono disposte con specifici provvedimenti della giunta comunale

4.2 Titoli edilizi

Tutti gli interventi da eseguirsi presso i manufatti delle strutture cimiteriali potranno avvenire nel rispetto di quanto segue:

- Interventi di iniziativa privata: sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art.3 del D.P.R.380/2001 e smi, previa presentazione di idoneo titolo ai sensi della normativa vigente;
- interventi di iniziativa pubblica: sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art.3 del D.P.R.380/2001 e smi, nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, D.Lgs 36/2023 e smi.

5. Disposizioni finali

Per quanto non definito dal presente Piano si rimanda a:

- ∞ D.P.R. 285/90 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- ∞ L. 130/01 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- ∞ D.P.R. 254/03 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari (...)";
- ∞ D.M.M.I. 136/2006 "Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali".
- ∞ Regolamento Regionale n.4/2022;
- ∞ Regolamento comunale di polizia mortuaria;
- ∞ Regolamento locale d'igiene;
- ∞ Normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, L.13/1989; L.R.6/1989;
- ∞ D.Lgs 3 aprile 2006 n°152 in materia ambientale;
- ∞ Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 Codice dei contratti pubblici;
- ∞ Decreto Legislativo n.42/2004 Codice dei Beni Culturali
- ∞ D.P.R.380/2001 e smi e L.R.12/2005 e smi;
- ∞ Strumento urbanistico vigente;
- ∞ Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.